

## **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI**

### **Art. 1 – Definizione e compiti del Cultore della Materia**

1. Il Cultore della Materia è lo studioso che collabora alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di laurea di uno specifico settore scientifico disciplinare e/o di settori scientifico-disciplinari affini, nonché nel supporto allo svolgimento di attività seminariali ed esercitazioni, previa attribuzione o successivo riconoscimento da parte della Giunta di Dipartimento, se nominata, o del Consiglio di Dipartimento.

2. La nomina del cultore della materia, previa proposta avanzata da un docente titolare di un corso di insegnamento, è effettuata dal Direttore del Dipartimento, in conformità all'articolo 28, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

### **Art. 2 – Procedure di attribuzione e revoca della qualifica**

1. La richiesta di attribuzione della qualifica di Cultore deve essere avanzata da un docente titolare di un corso di insegnamento di uno specifico settore scientifico- disciplinare.

2. La richiesta deve indicare il settore scientifico-disciplinare e la/le disciplina/e della/e quale/i il candidato viene nominato cultore. Deve altresì essere accompagnata dal curriculum vitae dell'interessato e dalla documentazione attestante il possesso di almeno due requisiti di cui al successivo art. 3, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dal docente proponente.

3. In caso di studenti iscritti ad un corso di Dottorato la richiesta deve essere accompagnata anche dal relativo *nulla osta* del tutor e del presidente del Corso di Dottorato.

4. Sull'attribuzione della qualifica di Cultore si esprime la Giunta di Dipartimento, se nominata, o il Consiglio di Dipartimento, che può, altresì, revocare l'attribuzione di predetta qualifica in qualsiasi momento.

### **Art. 3 – Requisiti, incompatibilità e decadenza**

1. Con il modulo di richiesta per l'attribuzione della qualifica allegato al presente Regolamento, il docente dichiara il possesso di almeno due dei seguenti requisiti ovvero attesta una particolare e prolungata esperienza nel settore professionale ritenuta idonea alla nomina

a) specifica competenza nel Settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a "cultore della materia" dimostrabile attraverso il CV;

b) il possesso della laurea magistrale, o equipollente ai sensi di legge, con una votazione non inferiore a 105/110, o l'aver riportato nelle discipline del relativo settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta di nomina una votazione non inferiore a 28/30 o aver svolto una tesi di laurea nella materia, o materia affine, per la quale si chiede l'attribuzione della qualifica di Cultore;

c) il possesso di almeno due pubblicazioni scientifiche, ivi comprese le note a sentenza, purché non di carattere meramente redazionale;

d) il possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in un'area tematica congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale è proposta la nomina a "cultore della materia";

e) di essere iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca di durata almeno triennale in una Università italiana o straniera di dimostrata capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale, in una disciplina del settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta di nomina.

2. È incompatibile con la qualifica di Cultore intrattenere, o aver intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di collaborazione di qualunque natura, anche se a titolo gratuito, con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Nel caso in cui tali rapporti sorgano dopo la nomina, il Cultore ha l'obbligo di comunicare per iscritto la situazione al Direttore del Dipartimento, che ne dispone la cancellazione dall'Elenco dei Cultori della Materia di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 4 – Durata e rinnovo**

1. La qualifica di Cultore ha validità triennale a decorrere dal giorno dell'attribuzione da parte della Giunta di Dipartimento, se nominata, o del Consiglio di Dipartimento. Essa può essere rinnovata su richiesta del docente che ne ha richiesto la nomina, il quale conferma il permanere dei requisiti e dichiara che nel triennio precedente il Cultore ha adempiuto diligentemente ai compiti stabiliti dal Regolamento.

#### **Art 5 – Elenco dei Cultori della Materia**

Il Cultore è iscritto, a cura del Direttore del Dipartimento, nell'Elenco dei Cultori della Materia, pubblicato sul sito del Dipartimento e periodicamente aggiornato. In esso sono indicate le generalità del Cultore, il relativo settore scientifico-disciplinare, l'eventuale nomina all'interno di commissioni d'esame e la data dell'attribuzione della qualifica da parte della Giunta di Dipartimento, se nominata, o del Consiglio di Dipartimento unitamente agli eventuali rinnovi. Il mancato rinnovo alla scadenza del triennio è causa di decadenza automatica dalla qualifica e comporta la cancellazione dall'Elenco dei Cultori della materia previsto dal Regolamento

#### **Art. 6 – Uso della qualifica**

1. Il Cultore può fare uso della qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa e con l'indicazione della settore scientifico-disciplinare per il quale è stata conferita. A tal fine gli sarà assegnata una utenza e-mail @unifg.it, da utilizzare nelle interlocuzioni collegate alla qualifica; alla cessazione della qualifica conseguirà la disattivazione dell'utenza e-mail.

2. Eventuali certificati in merito alle funzioni espletate sono rilasciati, su istanza del Cultore, dalla Segreteria Didattica del Dipartimento.

#### **Art. 7 – Decorrenza**

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'A.A.2024/2025.

Per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento, le qualifiche di Cultore già eventualmente attribuite cessano di avere efficacia se non confermate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, con apposita deliberazione della Giunta di Dipartimento, se nominata, o del Consiglio di Dipartimento